

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 593-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MONTINI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 maggio 1964*

*(V. Stampato n. 1046)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro dell'Interno**

**col Ministro del Bilancio**

**col Ministro del Tesoro**

**col Ministro della Difesa**

**col Ministro della Pubblica Istruzione**

**col Ministro dell'Industria e del Commercio**

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*

*il 14 maggio 1964*

**Comunicata alla Presidenza il 9 luglio 1964**

Approvazione ed esecuzione del Primo e Secondo Protocollo di proroga dell'Accordo di Meyrin del 1° dicembre 1960, istitutivo di una Commissione preparatoria per la collaborazione europea nel campo delle ricerche spaziali, firmati a Parigi, rispettivamente, il 21 febbraio ed il 23 novembre 1962

ONOREVOLI SENATORI. — Il nostro Paese firmava il 1° dicembre 1960 l'Accordo di Meyrin, istitutivo della COPERS (Commissione preparatoria europea per le ricerche spaziali). L'Accordo, ratificato regolamente dal Parlamento, è stato prorogato quattro volte con quattro Protocolli.

Il presente disegno di legge concerne la ratifica del 1° e 2° Protocollo di proroga ed è già stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 maggio 1964. La spesa relativa comporta un onere di circa 144 milioni di lire.

Non appena il Ministero del tesoro avrà dato la sua adesione e la relativa copertura finanziaria, si provvederà alla presentazione di un disegno di legge per i due protocolli successivi.

La COPERS ha ormai cessato di esistere, essendo entrata in vigore l'Organizzazione europea per le ricerche spaziali (ESRO). La Convenzione che dà vita all'ESRO porta la data del 14 giugno 1962 ed è stata a suo tempo firmata dall'Italia.

Le ragioni per cui l'Italia ha firmato l'Accordo di Meyrin prima e la Convenzione dell'ESRO poi, sono ragioni innanzi tutto scientifiche. Nessun Paese europeo può, infatti, da solo intraprendere lo studio dei problemi scientifici spaziali e deve, quindi, contare sulla collaborazione degli altri Paesi. Le ragioni sono anche di natura tecnica, in quanto il perfezionamento del nostro personale specializzato e del nostro materiale scientifico può derivare solamente dallo scambio continuato di dati e di nozioni scientifiche.

La COPERS e l'ERSO consentiranno a tecnici e scienziati italiani di completare la propria formazione nei laboratori dell'organizzazione.

Vi sono poi ragioni di natura economica: l'Italia, infatti, dalla partecipazione a questa organizzazione ottiene notevoli benefici a carico del bilancio della medesima, come: costruzione su territorio italiano di un laboratorio di ricerche spaziali (ESRIN); svolgimento di esperimenti scientifici nel campo spaziale (Salto di Quirra in Sardegna); commesse alle industrie italiane; impiego di personale qualificato italiano in tutti i settori scientifico-amministrativi dell'organizzazione.

Rilevanti sono anche le ragioni di carattere internazionale.

L'Italia non può essere assente da una organizzazione che raccoglie quasi tutti i Paesi dell'Europa occidentale, dai più grandi ai più piccoli, dagli impegnati ai neutrali (Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Olanda, Repubblica federale tedesca, Spagna, Svezia, Svizzera).

La causa del ritardo con cui il disegno di legge viene presentato alla approvazione del Parlamento dipende dalle difficoltà incontrate dal Tesoro nell'indicare la copertura finanziaria necessaria. La ratifica riveste il carattere di urgenza anche perchè l'Italia è il solo Paese che debba ancora versare i propri contributi.

Si propone quindi la decisione positiva per la ratifica.

MONTINI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Sono approvati il Primo ed il Secondo Protocollo di proroga dell'Accordo di Meyrin del 1° dicembre 1960 istitutivo di una Commissione preparatoria per la collaborazione europea nel campo delle ricerche spaziali, firmati a Parigi, rispettivamente, il 21 febbraio ed il 23 novembre 1962.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, degli articoli 5 e 3 dei Protocolli stessi.

**Art. 3.**

All'onere di lire 144.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.